



TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile – Ufficio esecuzioni Immobiliari

Il giudice dell'esecuzione

esaminati gli atti della procedura esecutiva n. 223/2014 R.G.Es. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.02.2021;

vista la richiesta delle parti di proseguire nelle operazioni di vendita;

rilevato che nell'ambito della presente procedura esecutiva si è svolto un giudizio di divisione dei beni pignorati che si è definito con sentenza n. 2297/2018 passata in giudicato;

- che nell'ambito di tale giudizio endoesecutivo è stato delegato il Notaio Claudio Ciappina per la vendita del bene in comunione e che tali operazioni vanno proseguite come statuito con la superiore sentenza;

ritenuto che pertanto vanno rimessi gli atti al Notaio delegato nell'ambito del giudizio endoesecutivo di divisione, da intendersi delegato anche nella presente procedura esecutiva.

Rimette

Gli atti al professionista delegato Notaio Claudio Ciappina per le operazioni di vendita e per le attività successive;

DISPONE

la proroga del termine **per l'espletamento delle operazioni delegate di mesi 24;**
che nel corso del suddetto periodo **vengano effettuati almeno cinque tentativi di vendita ex art. 591 c.p.c.**, salvo diversa determinazione del giudice stesso;

CONFERISCE

al delegato i seguenti compiti:

- 1) fissare il **prezzo base della vendita**, verificando l'opportunità, in rapporto al prezzo base dell'ultimo tentativo, di operare o meno una riduzione dello stesso;
- 2) indicare l'**offerta minima ammissibile, pari al prezzo base ridotto di un quarto** (e, quindi, al 75 % del prezzo base stesso);
- 3) fissare l'**offerta minima in aumento in caso di gara**, di norma nell'ambito del range tra il 2 % ed il 5 % del prezzo base;
- 4) predisporre l'**avviso di vendita** di cui all'art. 570 c.p.c. (da pubblicizzare come segue), nel quale dovranno essere indicati:
 - la **natura e la descrizione sommaria dell'immobile**, il comune in cui esso si trova, la sua ubicazione e i suoi estremi di identificazione catastale;



- il **prezzo base e l'offerta minima** (pari al prezzo base ridotto di un quarto), con l'avvertimento che l'ufficio si riserva di non far luogo ad aggiudicazione qualora:
 - a) Nel caso di unica offerta sia pervenuta istanza di assegnazione del bene o ravviserà la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un nuovo tentativo di vendita;
 - b. Nel caso di pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara oppure, pur partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base;
- i **siti internet** sui quali é pubblicata la relazione di stima;
- il **nominativo e il recapito telefonico del custode** nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertenza che maggiori informazioni potranno essere fornite dal professionista delegato presso il suo studio.
- la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del testo unico di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'art. 46 del citato testo unico e di cui all'art. 40 L. 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata L. 28.2.1985, n. 47, dovrà esserne fatta menzione nell'avviso, con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47;
- **l'esistenza di formalità** (in particolare, domande giudiziali trascritte prima della trascrizione del pignoramento), vincoli od oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico (tali elementi potranno essere desunti dalla relazione redatta dall'esperto, ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.);
- la possibilità per gli eventuali interessati, di stipulare un contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita;
- la data entro cui potranno essere presentate le offerte e il luogo di presentazione;

Nell'avviso dovrà essere anche evidenziato che:



- le stesse offerte dovranno essere presentate entro dovranno contenere l'indicazione del prezzo offerto, del **tempo del pagamento (in ogni caso, a pena di inefficacia, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, suscettibile di sospensione feriale dal'1 al 31 agosto)** e ogni altro elemento utile alla valutazione delle offerte, nonché la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale; in mancanza, le comunicazioni gli saranno fatte presso la cancelleria (art. 174 disp. att. c.p.c.).
- la **cauzione, pari al 10 % del prezzo offerto**, dovrà essere presentata mediante bonifico bancario (con causale "*versamento cauzione*") eseguito sul conto corrente intestato alla procedura (le cui coordinate bancarie dovranno essere adeguatamente indicate) ed allegato all'offerta, ovvero mediante assegno circolare inserito nella busta, unitamente alla fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- ove la cauzione non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell'apertura della busta ovvero l'assegno non inserito nella stessa, l'offerta sarà esclusa;
- le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre al 50% compenso spettante al delegato per la fase di trasferimento del bene, e del connesso rimborso spese generali) sono a carico dell'acquirente, mentre le spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito sono a carico della procedura.
- A tal ultimo fine, l'aggiudicatario dovrà depositare, contestualmente al saldo del prezzo, una somma pari al 15% del prezzo di aggiudicazione: ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto a integrarla nella misura comunicatagli dal professionista delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r.), pena la decadenza dall'aggiudicazione.

CONFERISCE

Altresì al delegato i seguenti compiti:

- 5) fissare il termine non superiore a novanta giorni entro il quale potranno essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
- 6) fissare, per il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, **la data e l'ora per l'apertura delle buste, la deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c. e all'eventuale gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 c.p.c.**, con l'avvertenza che, ove la gara non abbia luogo per mancanza di adesione degli offerenti e debba procedersi



all'assegnazione, al fine di determinare l'offerta migliore saranno applicati i seguenti criteri:

- a) a parità di prezzo sarà preferita l'offerta cui si accompagni la cauzione di maggiore importo indipendentemente dal termine indicato per il versamento del saldo prezzo;
 - b) a parità di cauzione sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del saldo prezzo;
 - c) a parità di termine per il versamento del saldo prezzo sarà preferita l'offerta presentata per prima;
- 7) redigere il **verbale delle operazioni di vendita**, da depositare nel fascicolo d'ufficio;
 - 8) effettuare gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 574 c.p.c.;
 - 9) ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
 - 10) provvedere al versamento del prezzo nell'ipotesi di cui all'art. 585, comma 2, c.p.c.;
 - 11) provvedere sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590 c.p.c.;

Qualora la vendita sia stata infruttuosa, il delegato provvederà:

- 12) a fissare la **nuova vendita** e il termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto, ai sensi dell'art. 591 c.p.c., con la **riduzione del prezzo base** nella misura di non oltre $\frac{1}{4}$ rispetto a quello del precedente tentativo di vendita; **dopo il quarto tentativo di vendita** (e dunque al quinto tentativo di vendita) la riduzione sarà nella misura di non oltre la metà (salva diversa determinazione, previa autorizzazione del giudice);
- 13) a fissare l'ulteriore vendita, nel caso previsto dall'art. 587 c.p.c.;
- 14) a riferire al giudice qualora si profili l'**antieconomicità della vendita** ovvero in ogni caso in cui siano stati celebrati almeno tre tentativi di vendita ed il bene debba essere posto in vendita, nel quarto tentativo, ad un valore uguale o inferiore a 15.000,00 euro (esclusi i box); la stessa condotta il delegato vorrà tenere qualora il bene, a prescindere dal numero di tentativi di vendita esperiti, debba essere posto nuovamente in vendita a un valore uguale o inferiore a 15.000,00 euro.

In caso di **vendita fatta in più volte o in più lotti**,

- 15) il professionista delegato dovrà disporre la cessazione della vendita, riferendone immediatamente al giudice dell'esecuzione, quando il prezzo già ottenuto raggiunga l'importo delle spese di esecuzione e dei crediti azionati dal creditore



pignorante e dai creditori intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi e delle spese (artt. 504 c.p.c. e 163, co. 1, disp. Att. c.p.c.).

In caso di vendita fruttuosa, il delegato provvederà:

- 16) a comunicare tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'avvenuta aggiudicazione, evidenziando che si è verificata la condizione ex art. 560, co. 3, c.p.c. per l'obbligatoria emissione dell'ordine di liberazione del bene aggiudicato, ove non disposta in precedenza;
- 17) a versare sul conto corrente della procedura eventuali somme ricevute con modalità diverse dal versamento telematico;
- 18) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art 508 c.p.c.;
- 19) a **predisporre la bozza di decreto di trasferimento**, da depositare in formato word nel fascicolo telematico all'attenzione del giudice dell'esecuzione; al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di ordinare la cancellazione di eventuali trascrizioni di pignoramenti o iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento, il professionista delegato provvederà ad acquisire presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile oggetto di vendita, dalla data del pignoramento sino a quella del decreto di trasferimento: l'onere della relativa spesa resterà a carico della procedura.
- 20) ad eseguire le **formalità** di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, a comunicare lo stesso a pubbliche amministrazioni, negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché ad espletare le formalità di cancellazione delle trascrizioni del pignoramenti, delle iscrizioni ipotecarie e dei sequestri conservativi, conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; il delegato-custode dovrà allegare la documentazione giustificativa delle spese sostenute per tali adempimenti;
- 21) a **formare il progetto di distribuzione** nel rispetto delle cause legittime di prelazione e dell'ordine legale delle stesse ed a svolgere gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 596 e ss. c.p.c. a ordinare alla banca la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari: la restituzione dovrà avere luogo mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.



In vista della formazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato inviterà i creditori a trasmettergli il titolo giustificativo del credito (ove non ancora allegato al fascicolo processuale) e la **nota di precisazione del credito**, contenente:

- a. l'analitica esposizione di quanto a essi dovuto per capitale, interessi e spese;
- b. la distinzione della parte di credito da collocare in via privilegiata (nei limiti di cui all'art. 2855 c. c., in caso di crediti assistiti da ipoteca) dalla parte di credito da collocare in via chirografaria
- c. le spese vive di esecuzione ed il compenso professionale eventualmente richiesto.

Ove il creditore cui sia stata richiesta la nota di precisazione del credito abbia ommesso di provvedere, il professionista delegato invierà formale diffida, avvertendolo che decorsi dieci giorni dal ricevimento della medesima il credito sarà determinato sulla scorta del solo atto di precetto o di intervento.

Si specifica inoltre che il compenso dovuto al difensore del creditore procedente sarà liquidato con riferimento ai valori medi della tariffa, mentre quello del creditore intervenuto sarà liquidato con riferimento ai valori minimi.

In corso di procedura il delegato provvederà a predisporre **piani di riparto parziale** entro trenta giorni dal versamento del prezzo (con accantonamento di idonea somma in vista delle successive spese di procedura), salvo che il giudice, su sua istanza, non autorizzi di non procedervi per esigenze di economia processuale, laddove la somma ripartibile sia di non apprezzabile entità, tenuto conto anche delle ragioni creditorie (nella valutazione delle quali rileverà non solo l'importo del credito ma anche la sua causa, in guisa che, ad esempio, un credito di natura alimentare andrà valutato in modo diverso rispetto ad un credito di altra natura).

c) Obblighi informativi del delegato.

In ogni caso, il delegato è tenuto a depositare:

- a) entro tre mesi dal conferimento dell'incarico il **rapporto iniziale dell'attività svolta**;
- b) i **rapporti riepilogativi periodici** conseguenti a ciascun tentativo di vendita e in ogni caso almeno un rapporto semestrale;
- c) il **rapporto finale** di cui al comma 9-sexies dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Si specifica che nel primo rapporto riepilogativo il professionista dovrà specificare di aver verificato, tra l'altro:

- a) Che la notifica del pignoramento si è perfezionata;
- b) Che il bene pignorato è esattamente individuabile dalla lettura dell'atto di



pignoramento e della nota di trascrizione e che il debitore esecutato è titolare del diritto pignorato in forza di titolo di acquisto trascritto in suo favore;

- c) Che il debitore ha ricevuto la comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 569, comma primo, c.p.c. (o che, in mancanza, è comunque comparso all'udienza);
- d) Che il creditore procedente è munito di valido titolo esecutivo;
- e) Che i creditori iscritti hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c.;
- f) Che sono stati esattamente individuati i comproprietari;
- g) Che i comproprietari hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 599 c.p.c. o che (in caso di vendita dell'intero eseguita in seno ad un giudizio di divisione) gli stessi sono stati ritualmente citati in giudizio con la notifica dell'atto di citazione;
- h) la completezza della documentazione ex art. 567 comma 2 C.p.c.;
- i) che non sussistono vincoli opponibili all'acquirente diversi da quelli indicati nella relazione di stima;

d) In ordine alla pubblicità della vendita.

Il delegato darà pubblica notizia della vendita con l'ausilio della società Edicom Servizi mediante pubblicazione, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c. ovvero della data fissata per l'incanto

1. per gli immobili di valore unitario o complessivo superiore ad euro 50.000,00 sul **quotidiano Gazzetta del Sud**, secondo le convenzioni in atto con il Tribunale;
2. sul **sito internet www.tempostretto.it** ovvero **www.normanno.it** a scelta del delegato;
3. sui **siti internet della società incaricata degli adempimenti pubblicitari** (ivi compreso il sito del Tribunale di Messina dalla stessa gestito)
4. Sul **Portale delle vendite pubbliche**, a norma dell'art. 490 c.p.c. (anche con l'ausilio o a cura della società incaricata della pubblicità) in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 161 *quater* disp. att. c.p.c. (si ricordi che, l'art. 631 bis c.p.c. dispone che l'omessa pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, comporta l'estinzione della procedura);

Il delegato

- Provvederà ad eliminare dalla copia della relazione di stima da trasmettere alla società incaricata della pubblicità e messa a disposizione dei terzi tutti i



riferimenti alla persona del debitore e di eventuali soggetti terzi (i cui nominativi dovranno essere oscurati con l'impiego di idonei accorgimenti).

- Trasmetterà copia dell'avviso di vendita al Giudice dell'esecuzione e lo notificherà al debitore esecutato ed alle parti.

f) In caso di credito fondiario.

Se all'esecuzione partecipa una banca o un istituto titolare di credito fondiario l'aggiudicatario dovrà versare direttamente a tale banca o istituto la parte del prezzo corrispondente al suo complessivo credito:

- in caso di vendita senza incanto, nel termine fissato nel decreto emesso ai sensi dell'art. 574 c.p.c. (art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento comprovante l'avvenuto versamento;
- in caso di vendita con incanto, nel termine fissato ai sensi dell' art. 576, comma 1, n. 7 c.p.c. (art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento comprovante l'avvenuto versamento;

A tal fine, non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato inviterà la banca o l'istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto entro dieci giorni – a mezzo di nota specifica da inviare al suo studio, anche a mezzo fax – il proprio complessivo credito, in modo da consentire all'aggiudicatario di conoscere l'importo da versare direttamente a tale banca o istituto; nei dieci giorni successivi il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario l'importo delle somme da versare direttamente alla banca, comunicandogli anche le coordinate bancarie necessarie a questo fine. Ove nel termine di giorni 20 decorrenti dall'aggiudicazione l'aggiudicatario non riceva della comunicazione è legittimato a versare il saldo prezzo direttamente sul conto della procedura. L'attribuzione delle somme versate direttamente alla banca deve intendersi meramente provvisoria, e perciò stesso soggetta a definitiva verifica in sede di distribuzione del ricavato della vendita.

In alternativa, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché:

- entro quindici giorni dall'aggiudicazione a comunicazione del decreto di cui all'art. 574 c.p.c. (in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data di aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto), paghi alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese (art. 41 comma 5 D.Lgs. n. 385/1993);

Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario è tenuto a versare, proporzionalmente, alla banca o all'istituto le rate scadute, gli accessori e le spese:



- nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto emesso ai sensi dell'art. 574 c.p.c. (in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data dell'aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto) (art. 41, comma 5, D. Lgs. n. 385/1993). Unitamente al decreto dovrà essere altresì comunicata nota analitica dell'importo da versare all'istituto di credito; - in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 1°1.1994, nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva (art. 62, comma I, R.D. n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993): il subentro nel contratto di mutuo è subordinato al consenso dell'istituto.

Il giudice

DISPONE

Che il delegato comunichi immediatamente al creditore procedente presente ordinanza, invitandolo a **versargli entro trenta giorni la somma di € 300,00** a titolo di **fondo spese per la pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche;**

DISPONE

che, in caso di mancato versamento della superiore somma, il delegato invii a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo formale invito (a mezzo pec o raccomandata a.r.) a procedere al predetto versamento nel termine di trenta giorni, avvertendoli che in difetto gli atti saranno rimessi al Giudice dell'esecuzione per la declaratoria di improseguibilità della procedura (ed eventualmente di estinzione ex art. 631 bis c.p.c.).

PRECISA

Sin d'ora che il compenso ed il rimborso delle spese vive spettanti al professionista delegato ed al custode verranno liquidati sulla scorta dei parametri fissati, rispettivamente, dall'art. 2 del DM 15.10.2015, N. 227 e dal DM 15.5.2009 n. 80, sia per la quota parte gravante sulla procedura che per quella da porsi a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2, comma 7, DM 227/2015.

SI COMUNICI ALLE PARTI e AGLI AUSILIARI.

Messina, 26/02/2021

**Il Giudice dell'esecuzione
dott. Daniele Carlo Madia**

